

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA**

**(Legge 15 gennaio 1992, n.21, articolo 5, primo comma)**

**CAPO I**

**IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

**ART.1**

**DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della legge n. 21/1992.

**ART.2**

**DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

**ART. 3**

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E**

**FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi 'in' cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.  
In caso di recesso; si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

#### ART. 4

##### CONDIZIONI D'ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di Autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n.21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

#### ART. 5

##### NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel Comune e nei Comuni limitrofi, il numero delle autorizzazioni da rilasciare è fissato in sei.

## ART. 6

### RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "ncc", il numero di autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

## ART.7

### SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

## ART. 8

### OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Unione Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

## ART.9

### COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, sarà istituita, con deliberazione di Giunta Comunale, una apposita Commissione Comunale che sarà così composta:
  - a) dal Responsabile del Settore Attività Produttive — Presidente;
  - b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale - componente con diritto di voto;

- c) da un rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti e/o consumatori - componente con diritto di voto;
- d) da un dipendente del Settore Attività Produttive, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto;

2. La Commissione delibera con la presenza del Presidente e di almeno uno dei suoi componenti con diritto di voto. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'art.13;

b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;

c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.14 e redige la graduatoria di merito;

d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

## **CAPO II**

### **LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

#### **ART. 10**

##### **REQUISITI PER L'ESERCIZIO**

##### **DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità morale;
- idoneità professionale.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) Abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale del 3.4.1995, n.14.

#### ART.11

##### ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### CAPO III

##### L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

#### ART.12

##### CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### ART. 13

##### CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

## ART. 14

### TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, la Commissione di cui all'art 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
  - a) Idoneità o capacità professionale conseguita a norma della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14; .....Punti 5
  - b) Laurea .....Punti 4
  - c) Diploma di maturità .....Punti 3
  - d) Periodi di servizio prestati in qualità di titolare, sostituto alla guida, dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente.....Punti 1 (per ogni semestre fino ad un massimo di otto semestri)
  - e) Conoscenza di lingue straniere, sulla base di certificazione rilasciati da Enti/Istituti certificatori In caso di possesso di più certificazioni rilasciati da Enti/Istituti certificatori, verrà assegnato il punteggio relativo alla certificazione più alta conseguita secondo il prospetto appresso indicato:  
 - certificazione attestante un livello intermedio avanzato di conoscenza di lingua straniera B2: .....Punti 3  
 - certificazione attestante un livello intermedio di conoscenza di lingua straniera B1:....Punti 2  
 -certificazione attestante un livello elementare di conoscenza di lingua straniera A2:....Punti 1 (Non cumulabili)
  - f) Veicolo da destinare al servizio: possesso di attrezzatura necessaria per il trasporto dei disabili in conformità a quanto di seguito indicato: pedana elettro-sollevabile o di rampe di accesso manuali, relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile il facile accesso all'automezzo e visibilità .....Punti 0.5
  - g) Classe inquinamento:  
 - Euro 6 a combustibile .....Punti 0.3  
 - Ibrida o elettrica .....Punti 0.5  
Non cumulabili
  - h) Possesso di attestati, certificati, diplomi di formazione, riconosciuti e ottenuti a seguito di espletamento di corsi con esame finale, che verranno valutati dalla commissione (a titolo esemplificativo non esaustivo, informatica, operatore turistico, antincendio, sicurezza luoghi di lavoro ecc): .....Punti 0.5 per ogni attestato idoneo sino a un massimo di 1 punto;
  - i) Possesso di attestato di primo soccorso.....Punti 1

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

## ART. 15

### ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 9, provvede all'assegnazione ed al rilascio del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art.10, comma 3, Il Responsabile del Settore Attività Produttive sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa nuovamente a Concorso.
4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Commissione di cui all'art. 9.

## ART. 16

### VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione d'esercizio, ha validità a condizione che venga presentata, al competente ufficio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo. La prosecuzione dell'attività è condizionata alla verifica, ai sensi del successivo art. 32, sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

## ART. 17

### TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno tre anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Funzionario Responsabile del Settore Attività Produttive dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione, redatto ai sensi della normativa vigente, deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere tre anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

## **CAPO IV**

### **L'ESERCIZIO DLL SERVIZIO**

#### **ART. 18**

#### **CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Il servizio è esercitato con le autovetture aventi le caratteristiche comunicate al Responsabile del Settore.

#### **ART. 19**

#### **INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'art.15, comma 3.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

## ART.20

### ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è consentito altresì lo stazionamento su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2.

## ART.21

### COMPORAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
  - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7;
  - b) portare animali propri in vettura;

- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## ART. 22

### COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi, sia in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

## ART. 23

### COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art.11.

## ART.24

### INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## ART. 25

### TRASPORTO HANDICAPPATI

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

#### ART. 26

##### TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

#### ART. 27

##### CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

#### ART. 28

##### LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE

##### IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il Responsabile del Settore Attività Produttive autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
  - b) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

#### ART. 29

##### RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dell'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

#### ART. 30

#### RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano Il Responsabile del competente Settore sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

#### CAPO V

#### VIGILANZA SUL SERVIZIO

#### ART.31

#### ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 24.11.1981, n.689.

#### ART. 32

#### IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle norme legislative e regolamentari.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La prosecuzione dell'attività di cui all'art.16, comma 1 è confermata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

#### ART. 33

#### SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria come previsto al successivo comma;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di euro 516,00 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;

b) violazione dell'art.6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art. 8;

e) violazione dell'art. 11, comma 2, sostanziata nella mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;

f) violazione dell'art. 16, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la validazione annuale dell'autorizzazione;

g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 19, comma 2;

h) la violazione degli obblighi di cui all'art.21, comma 1, punti d), g), h) ed 1);

i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 2, punti da a) ad f);

j) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.22, punti a) e b);

k) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art.27, comma 2;

l) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 30, comma 2.

3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

## ART. 34

### RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

## ART. 35

### SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L' autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Settore Attività Produttive, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
  - a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art.4, comma 4 e dall'art.23;
  - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art.25;
  - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata ma sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33, comma 2;
  - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## ART.36

### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, sentiti i due componenti con diritto di voto della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per servizio taxi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;
  - b) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 3,10 e 11;
  - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 15, comma 4;
  - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previste dall'art.17;
  - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 35;
  - f)per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
  - g) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 37

##### DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, sentiti i componenti con diritto di voto della Commissione di cui all'art.9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 38

##### EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE,

##### REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

#### ART. 39

##### IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni del presente Capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dalla L. 24.11.81, n.689 e successive modificazioni.